



# Comune di CESSOLE

PROVINCIA DI ASTI

**DELIBERAZIONE**

**NR. 06**

## *Verbale di Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE*

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2016**

L'anno duemilasedici addì VENTUNO del mese di MARZO alle ore 21,00 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta (1) ordinaria ed in (2) prima convocazione.

Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:

N°	COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
1	DEGEMI Alessandro	X	
2	CERETTI Pier Augusto	X	
3	GUARINA Oriana	X	
4	ALLERTE Mariano	X	
5	AMBROSTOLO Adriana Teresa	X	
6	MARENCO Marco	X	
7	UNEVAL Lorenzo	X	
8	ADORNO Marco		X
9	CRESTA Valter Mario		X
10	CORTESE Gabriele		X
11	MIRANO Massimo	X	
	<b>TOTALE</b>	<b>8</b>	<b>3</b>

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale sottoscritto, TORNATO Dott.Giovanni Marco, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor DEGEMI Alessandro nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta(3) pubblica sull'argomento nell'oggetto indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

1) 2)

(1) Ordinaria – Straordinaria (2) Prima – Seconda (3) Pubblica – Segreta

## **DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2016**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **PREMESSO CHE:**

- in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale;
- ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dall'anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione 214/2011 e s.m.i., l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;
- la Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10)

E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53)
- Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);
- Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

VISTO che il Consiglio dei Ministri Straordinario del 23 gennaio 2015 ha chiarito che è soggetto al versamento dell'I.M.U. sui terreni agricoli e che essendo il Comune di Cessole classificato "montano", tutti i contribuenti sono esenti;

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l'anno 2016 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2015;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale "*Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze*";

RICHIAMATO il regolamento IUC (Imposta Unica Comunale) approvato con deliberazione Consiliare n. 12 del 30.07.2014;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 28.10.2015 pubblicato in G.U. n. 254 del 31.10.2015 che ha prorogato il termine per la presentazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) al 31 dicembre e che conseguentemente al differimento del termine di presentazione del DUP il decreto ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016, prorogato ulteriormente al 30 aprile 2016 con decreto del 1° marzo 2016;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;

VISTI:

- l'art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni;

la Legge 28.12.2015, n. 208;

Con voti favorevoli nr. OTTO espressi per alzata di mano

Astenuti nr. ZERO - Contrari nr.ZERO;

### **DELIBERA**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di confermare per l'anno 2016, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l'anno 2015 con atto consiliare n. 5 del 14.04.2015 con la quale si è dato atto di applicare le aliquote adottate con deliberazione Consiliare nr. 15 del 30 Luglio 2014;

3. di riassumere le aliquote così come deliberate per l'anno 2015 e confermate per l'anno 2016 come segue:

- **aliquota abitazione principale**, limitatamente alle cat. catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze : **4 per mille**;

-**aliquota per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili: 9 per mille**

4. di non determinare per l'anno 2016 ulteriori detrazioni d'imposta per le abitazioni principali rispetto alla detrazione di euro 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

5. di dare atto che dal 1° gennaio 2014, e quindi anche per l'anno 2016, non è più possibile l'applicazione della maggiorazione di euro 50,00 alla detrazione per abitazione principale per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni;

6. di dare atto che non sono soggetti all'imposta municipale propria (IMU):

- gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);

- i terreni agricoli in quanto il Comune di Cessole è comune classificato "montano";

- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso (è considerata direttamente adibita ad abitazione principale);

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;

- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

7. di dare atto che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22.1.2004, n. 42;

- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento comunale di applicazione dell'IMU;

8. di dare atto che l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75% (riduzione del 25%):

- per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

9. di dare atto che l'art. 2, comma 1, del D.L. 102/2013, conv. con modificaz. con L. 124/2013, ha disposto l'esenzione IMU per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla

vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce);

10. di dare atto che si provvederà con successivo atto deliberativo all'aggiornamento del regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento riguardante l'IMU per adeguarlo alle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016, dando atto che trattasi di novità tutte di carattere obbligatorio che non necessitano di regolamento aggiornato per la loro immediata applicazione;

11. di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2016, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre c.a. mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;

13. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Cessole

**Ai sensi dell'art.49 comma 1 e dell'art.147 bis comma 1 del D.Lgs. n.267/2000**

**Parere favorevole di regolarità Tecnico Amministrativa  
Il Segretario Comunale  
f.to:Tornato Dott.Giovanni Marco**

**Parere favorevole di regolarità contabile  
Il responsabile del servizio finanziario  
f.-to:Giuseppina Lequio**

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
f.to: (Alessandro Degemi)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to: (Tornato Dott.Giovanni Marco)

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Su certifica che la presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dal 22.03.2016, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1 della L. n.69/2009).  
Addì, 22.03.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to: (Tornato Dott.Giovanni Marco)

---

**ESECUTIVITA'**

1 - La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 01.04.2016 per la decorrenza dei termini di cui all'art.134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.  
Cessole, lì 01.04.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to:Tornato Dott.Giovanni Marco)

2 - La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data per la clausola di immediata esecutività resa ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.  
Cessole, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Tornato Dott.Giovanni Marco)

---

I sottoscritti Responsabili dei Servizi Finanziario e Tecnico, ciascuno per la propria competenza, visti gli Artt. 49 e 151 – 4° c. del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 , esprimono parere favorevole, relativamente al presente Verbale di Deliberazione:

- o Sulla regolarità tecnico-amministrativa della proposta.
- o Sulla regolarità contabile della proposta, anche a sensi Art. 151 – 4° c. e 147 bis c.1.del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.
- o Si certifica di aver accertato, ai sensi dell'art.9, comma 1, lettera a) numero 2, del D.L. n.78/2009 convertito con modificazioni in L.n.102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti l'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza locale.

Cessole, lì 21.03.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to: (Giuseppina Lequio)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
(Fumo Geom.Stefano)

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visto l'Art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 , esprime parere favorevole,  
- Sulla regolarità tecnico-amministrativa della proposta.  
Cessole,li, 21.03.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to: (Tornato Dott.Giovanni Marco)

---

**E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.**  
**CESSOLE LI 11.04.2016**  
**IL FUNZIONARIO INCARICATO**  
**f.to:Giuseppina Lequio**

